

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI  
Sezione prima civile – Area procedure concorsuali

R.G. 1/2022

Il Giudice Designato,

Viste le proposte di accordo ex artt. 7 ss L. n. 3/2012 , riunite in data 5/7/2022, depositate dai coniugi Digiovanni Michele e Giorgio Anna Giuseppina rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Cosimo Buonfrate e con l'ausilio del Gestore della Crisi avv. Maria Gabriella Giallanella

Richiamati, quanto ai profili di ammissibilità ex L. 3/2012, i decreti di fissazione di udienza resi ex art. 10, co. 3 L. n. 3/12 nei procedimenti successivamente riuniti.

Rilevato che la proposta rassegnata dai ricorrenti prevede, a fronte di un monte debiti in solido di euro 392.378,42 di cui €291.591,30 oltre interessi e spese a titolo di mutuo fondiario, il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione; il soddisfacimento parziale del creditore fondiario con il ricavato (presumibilmente inferiore al dovuto) della vendita dell'immobile di proprietà mediante procedura competitiva, detratte le spese della procedura e il compenso del liquidatore; il pagamento del restante credito ipotecario degradato al chirografo e degli altri creditori chirografari con le risorse economiche (retribuzione del Digiovanni) eccedenti le esigenze di mantenimento del nucleo familiare, nella misura complessiva di euro 23.180.000 pari all'incirca al 24% del dovuto, in n. 61 rate mensili costanti (cinque anni e un mese) a far data dal mese successivo all'omologazione, con pagamenti effettuati semestralmente.

Rilevato che sulla proposta formulata è intervenuto il dissenso di un solo creditore per euro 10289,36, il condominio di via Venezia 4, con il conseguente raggiungimento della maggioranza prevista dall'art 11 L 3/2012, e che non risultano pervenute contestazioni ai sensi art 12 stessa Legge.

Ritenuto ai sensi dell'art. 12 L 3/2012 che ricorra la convenienza della proposta rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale atteso che, ferme le incontestate risorse familiari disponibili, la durata inferiore prevista per la liquidazione del patrimonio (quattro anni, pari a 48 mensilità) comporta una percentuale di soddisfacimento dei chirografari addirittura inferiore a quella prevista con l'accordo.

Considerato che la proposta formulata non viola il disposto di cui all'art. 2740 cc, né l'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili;



Considerato che il Gestore della Crisi ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo;

Ritenuto in considerazione del contenuto concreto dell'accordo che non sia necessario procedere alla nomina di un liquidatore giudiziale in quanto va rimesso al Gestore della Crisi di subentrare nella procedura esecutiva per attrarre alla presente procedura concorsuale il ricavato della vendita dell'immobile al netto delle spese in prededuzione ex art. 2770 c.c., con conseguente assunzione solo a tali fini dei compiti propri del Liquidatore

P.Q.M.

Omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Digiovanni Michele e Giorgio Anna Giuseppina

Dispone che il Gestore della Crisi nominato, avv. Maria Gabriella Giallanella, assuma i compiti di Liquidatore ai soli fini di quanto sopra indicato in motivazione;

Dispone che il predetto Gestore della Crisi risolva eventuali difficoltà che insorgano nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al Giudice eventuali irregolarità;

Dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Velletri, a spese dei ricorrenti

Dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

Nulla dispone sulle spese del procedimento;

Si comunichi

Velletri, 17/10/2022

Il Giudice

Dssa Raffaella Calvanese

